

COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del Reg.	<i>OGGETTO: Art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI).</i>
--------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore 16,20 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima** convocazione ed in sessione **STRAORDINARIA** ed **URGENTE** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. **Giulio LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	<i>Carlo</i>	ROSSI	Sì
2	<i>Giovanni</i>	RUGGHIA	Sì
3	<i>Antonello</i>	RICCI	Sì
4	<i>Paola</i>	SILVERI	Sì
5	<i>Giovanni</i>	GEMMITI	Sì
6	<i>Danilo Maria</i>	VERNARELLI	Sì
7	<i>Simone</i>	ROMANELLI	No
8	<i>Renato</i>	BOCCIA	No

ASSEGNATI n. nove + Sindaco	PRESENTI: sei + Sindaco
IN CARICA n. otto + Sindaco	ASSENTI: 2 (Boccia e Romanelli)

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. **Giulio LANCIA**.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, **Sabrina Olimpia Martinelli**, Vicesindaco e **Marcello Blasetti**. Risulta assente l'assessore **Silvano Cicchinelli**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Claudio ROSSI**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Visto infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto che, in via generale, si possa prevedere che il gettito TASI, allorquando si fisseranno aliquote superiori allo zero, sia generalmente destinato alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;
- o biblioteca;

- o attività culturali e manifestazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) nel 20 % la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato, allorquando si stabilirà un'aliquota superiore a zero, in autoliquidazione;
- c) la disciplina di riduzioni/detractions viene al momento congelata, attesa la volontà, che sarà formalizzata in successivo punto dell'ordine del giorno della presente seduta, di azzerare le aliquote della TASI per il corrente esercizio finanziario e con l'impegno di dettare concretamente la necessaria disciplina quanto il tributo diverrà effettivamente operativo e si potrà valutare l'effettiva incidenza delle riduzioni/detractions sul gettito generale, sulla platea dei contribuenti e sulle singole fasce dei contribuenti stessi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voto favorevole all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 14 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 4) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune

- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione, il cui esito acclarato e proclamato dal Presidente dell'adunanza è il seguente: favorevoli all'unanimità.

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE del servizio: dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

Ing. *Giulio* LANCIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Prot. n.

Data.....09/09/2014...

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune <http://www.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it/>, a partire dal ...**09/09/2014**... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**24/09/2014**...

Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, li...09/09/2014..

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
(Prov. L'Aquila)

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data)

aggiornato a:

- *decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)*
 - *decreto legge 9 giugno 2014, n. 88*

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Servizi indivisibili

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Riduzioni

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del possessore

Art. 10 – Dichiarazione

Art. 11 – Versamenti

Art. 12 – Accertamento

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 20 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:

- le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;
- la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 6 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) sgombero della neve;
- f) protezione civile;
- g) biblioteca;
- h) attività culturali e manifestazioni;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI e salvo che le stesse non siano azzerate, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2014 il termine è anticipato in modo da consentire il corretto invio della relativa deliberazione entro il 10 settembre 2014, così come previsto dal comma 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

- tipologia e destinazione dell'immobile;
- settore di attività;
- ubicazione degli immobili.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

4. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Art. 8 – Riduzioni

1. Nella previsione che per il corrente esercizio finanziario l'aliquota del TASI sarà uniformemente fissata a zero, la disciplina delle riduzioni verrà organicamente dettata a partire dall'anno fiscale in cui saranno fissate aliquote superiori a zero, in modo da valutare concretamente l'incidenza di tale disciplina sia sul gettito che sulle diverse fasce di contribuenti.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Nella previsione che per il corrente esercizio finanziario l'aliquota del TASI sarà uniformemente fissata a zero, la disciplina relativa alla detrazione per l'abitazione principale verrà organicamente dettata a partire dall'anno fiscale in cui saranno fissate aliquote superiori a zero, in modo da valutare concretamente l'incidenza di tale disciplina sia sul gettito che sulle diverse fasce di contribuenti.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui al relativo regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 11 – Versamenti

1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a tre euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 – Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dall'anno fiscale 2014.